

Diritto del web. Chiariti gli obblighi in caso di contestazione del reato di diffamazione attraverso messaggi su internet

Provider tra due responsabilità

Risarcimento danni solo da chi fornisce i contenuti e non dall'hosting

Giovanni Negri
MILANO

Più chiarezza sulla responsabilità dei provider. A farla è il tribunale di Mantova con una sentenza del 24 novembre 2009 pronunciata in materia di diffamazione sul web. Su un sito erano stati infatti pubblicati alcuni messaggi di insulti rivolti da due ragazzi nei confronti di coetanei. Di qui l'avvio di un processo che ha visto coinvolti anche i titolari del sito "incriminato". Quanto all'imputabilità del fatto, la sentenza mette in evidenza le stesse modalità con cui è stato commesso l'illecito e cioè attraverso la connessione alla rete internet, «il che presuppone la conoscenza dello strumento informatico». Quanto al reato, poi, nel caso esaminato dal giudice, esistono tutti gli elementi di natura oggettiva: l'assenza della parte offesa, la lesio-

ne della reputazione altrui, la comunicazione con più persone. Per l'elemento psicologico è poi sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza dell'attitudine dell'espressione usata a danneggiare la reputazione altrui.

Dopo queste premesse, la pronuncia entra nel merito della responsabilità dei provider, ricordando che i soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito web sono di solito il content provider, che ne predispone il contenuto, il maintainer, che collabora con l'ente preposto alla registrazione di dominio e l'host service provider che permette al content provider di pubblicare su internet le pagine del proprio sito attraverso l'uso di spazio web offerto sul proprio server. Il tribunale di Mantova avverte che la posizione dell'uno de-

La distinzione

■ Tribunale di Mantova, sentenza 24 novembre 2009

Come è stato osservato i soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito web sono il content provider che ne predispone il contenuto, il maintainer che interagisce con l'ente preposto alla registrazione dei nomi di dominio e l'host service provider che consente al content provider di pubblicare su internet le pagine del proprio sito mediante l'utilizzo di spazio web offerto sul proprio server. Nel caso di specie content provider è... mentre host service provider è...
Deve distinguersi la posizione del content provider da quella dell'host provider sussistendo la responsabilità risarcitoria

effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto riguarda azioni risarcitorie, di non essere al corrente di fatti o circostanze che rendono evidente l'illegalità dell'attività o dell'informazione. Inoltre, non appena messo a conoscenza dell'attività illegale da parte delle autorità competenti, il provider deve preoccuparsi di rimuovere le informazioni e disabilitare l'accesso.

Quanto poi alla riconducibilità dalla responsabilità dei singoli a quella di una società apparentemente coinvolta nella gestione del sito, la sentenza precisa che non basta un «by» seguito dalla denominazione della società per considerarla responsabile e neppure la presenza del suo link nella home page del sito oggetto di indagine.